

437.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge n. 5267	10
Missioni vevoli nella seduta del 16 novembre 1998	3	(Sezione 1 — Articolo 1 ed emendamenti) ..	10, 11
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	3	(Sezione 2 — Articolo 2, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	15, 16
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	4	(Sezione 3 — Articolo 3, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	28, 30
Atti di controllo e di indirizzo	4	(Sezione 4 — Articolo 4, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	51, 52
Interpellanza urgente	5	(Sezione 5 — Articolo 5, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	67, 68
(Sezione 1 — Riforma dello sport)	5		
Interpellanze ed interrogazioni	7		
(Sezione 1 — Condizioni dei lavoratori nello stabilimento Ilva di Taranto)	7		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI**Missioni valedoli nella seduta del 16 novembre 1998.**

Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Cardinale, D'Amico, Dini, Evangelisti, Masi, Mattioli, Melandri, Pennacchi, Pinza, Pozza Tasca, Ranieri, Selva, Sinisi, Treu, Turco Visco.

Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.

Il ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 11 novembre 1998, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 7, comma 13, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, la relazione esplicativa sull'*iter* delle procedure di negoziazione per l'accordo relativo al rapporto di impiego del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e le procedure di concertazione delle forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, per il quadriennio 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3

aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

- n. 197466 (alla VII Commissione);
- n. 197933 (alla IX Commissione).

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 1998, che sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

decreto 16 ottobre 1998, del ministro dell'interno (alla I Commissione);

decreto 21 ottobre 1998 e 28 ottobre 1998, del ministro degli affari esteri (alla III Commissione);

decreti 16 ottobre 1998, n. BL/1/18/1998 e 19 ottobre 1998, n. BL/1/17/1998, del ministro della difesa (alla IV Commissione);

decreti 26 ottobre 1998, n. 1530, del ministro delle finanze (alla VI Commissione);

decreti 4 settembre 1998 e 12 ottobre 1998, n. 11221 del ministro dei lavori pubblici (alla VIII Commissione);

decreto 26 ottobre 1998, del ministro dell'ambiente (alla VIII Commissione);

decreto 12 ottobre 1998, del ministro delle Comunicazioni (alla IX Commissione);

decreto 4 novembre 1998, del ministro dell'industria (alla X Commissione);

decreto 10 luglio 1998, del ministro della sanità (alla XII Commissione).

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro della difesa, con lettera in data 11 novembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge

28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriali per il riparto dello stanziamento di cui al capitolo 1165 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1998, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Tale richiesta è deferita alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 dicembre 1998.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA URGENTE**(Sezione 1 - Riforma dello sport)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

l'onorevole Giovanna Melandri, Ministro per i beni culturali e ambientali, in una intervista apparsa sul *Corriere della Sera* del 1° novembre 1998, ha affermato di voler procedere senza indugi alla riforma dello sport, sulla traccia delle linee essenziali già indicate dall'onorevole Veltroni: separazione del CONI dalle Federazioni, maggiore democrazia interna, allargamento della base elettiva;

l'onorevole Valter Veltroni, nella sua veste di Vice Presidente del Consiglio dei Ministri delegato alla vigilanza sul CONI ricoperta nel precedente Governo, ha più volte affermato di voler ricorrere all'utilizzo della delega contenuta nella legge Bassanini per il riordino degli enti pubblici nazionali al fine di varare la riforma del CONI e dell'organizzazione sportiva italiana;

il ricorso alla decretazione delegata per varare la riforma dello sport costituisce una palese violazione dell'oggetto e dei limiti della delega conferita al Governo per riordinare gli enti pubblici nazionali « nell'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi »;

la legge Bassanini non fa alcun riferimento alla riforma dell'ordinamento sportivo, essendo essa finalizzata, come si legge nella relazione illustrativa del dis-

egno di legge del Governo, alla « modernizzazione delle amministrazioni, mirando ad una complessiva riorganizzazione del settore, nell'esigenza di attribuire maggiore flessibilità al potere di autorganizzazione delle amministrazioni »;

sono state presentate in Parlamento nella presente legislatura ben sei proposte di legge di iniziativa di diversi gruppi parlamentari volte al riordino dell'assetto istituzionale dell'organizzazione sportiva italiana;

il settore dello sport rappresenta un fattore di primaria importanza nel contesto economico e sociale del Paese, interessando circa 20 milioni di praticanti e basandosi su un libero associazionismo fondato sul volontariato diffuso su tutto il territorio nazionale, con oltre centomila società sportive senza fine di lucro;

un problema di così ampia portata non può essere delegato in bianco al Governo, sottraendolo al suo naturale ambito istituzionale che è il Parlamento;

un tale comportamento costituirebbe altresì la più palese ed arbitraria violazione del principio dell'autonomia dello sport, costantemente riconosciuto e tutelato dal legislatore italiano da oltre cinquant'anni —;

se risponda al vero che è nelle intenzioni del Governo di procedere alla riforma del CONI e dell'organizzazione sportiva italiana che ad esso fa capo, utilizzando arbitrariamente a tal fine lo stru-

mento della delega legislativa conferita al Governo per il riordino degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge n. 59/97, esautorando conseguentemente il Parlamento dalla sua funzione istituzionale, in aperto dispregio del dettato costituzionale che, all'articolo 76, dispone espressamente che « l'esercizio della funzione legislativa non può essere

delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti ».

(2-01450) « Pisanu, Berlusconi, Fini, Casini ».

(9 novembre 1998).

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

*(Sezione 1 - Condizioni dei lavoratori
nello stabilimento Ilva di Taranto)*

A) Interpellanza e interrogazione:

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

il giorno 28 ottobre 1998 è avvenuto l'ennesimo infortunio mortale all'Ilva di Taranto. L'operaio Osvaldo Tafuto di 46 anni è morto schiacciato da un carro ponte, dopo aver fatto in due giorni ben 32 ore di lavoro;

questo infortunio avviene dopo appena un mese dall'ultimo infortunio mortale del lavoratore Pasquale Stasi, caduto da una passerella, dichiarata pericolosa poche ore prima dell'infortunio da altri lavoratori;

insieme a questi omicidi bianchi in poco più di un mese sono avvenuti altri 4 gravi infortuni: da quello di un altro operaio caduto da una passerella, ad operai investiti da acciaio fuso, alla fuoruscita di apirolio dai trasformatori, eccetera, infortuni che solo per puro caso non hanno provocato nuove morti;

nell'anno 1998 siamo ormai a 6 infortuni mortali all'Ilva, a distanza sempre più ravvicinata l'uno dall'altro;

le cause di questi omicidi bianchi sono evidenti e ricorrenti: mancanza assoluta di norme di sicurezza, nessuna manutenzione degli impianti, lavorazioni su impianti fatiscenti, continua pressione e intimidazione verso gli operai da parte

della direzione e dei capi, al punto che, se solo evidenziano una situazione di pericolo, vengono minacciati di trasferimento o trasferiti effettivamente;

un'altra causa determinante è l'alto livello di straordinario, tant'è che dietro la maggior parte degli infortuni ci sono ore e ore di lavoro (turni di 16 ore al giorno per vari giorni consecutivi), che tolgono lucidità agli operai in un'attività come quella siderurgica di per sé rischiosa;

gli investimenti di Riva in misure di sicurezza, a fronte di 1100 miliardi di profitto, sono assolutamente insufficienti;

Riva ha creato un clima di attacco ai diritti, di repressione e intimidazione, che costringe gli operai ad accettare, per paura, di lavorare in condizioni di pericolo;

nonostante le evidenti responsabilità di Riva, nessun giudice ha proceduto alla sua incriminazione, né a quella dei capi responsabili —:

quali provvedimenti urgenti intenda adottare di fronte a una situazione unica a livello nazionale, che sta diventando ogni mese più tragica;

se non intenda, così come ha proceduto a denunciare Riva per violazione dello statuto dei lavoratori, cosa di cui l'interrogante e i lavoratori dell'Ilva hanno preso atto molto positivamente, accertare se vi siano altro profili di violazione di legge addebitabili all'impresa in questione.

(2-01451)

« Malavenda ».

(10 novembre 1998).

ANGELICI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni 6 e 7 maggio 1998 una delegazione della X Commissione, attività produttive, commercio e turismo, nell'ambito di una iniziativa conoscitiva sulle aree di crisi industriale, si è recata in missione a Taranto ed ha visitato lo stabilimento Ilva, il più grande impianto siderurgico d'Europa;

la delegazione ha ascoltato, nella sede della prefettura, i rappresentanti delle istituzioni cittadine e provinciali (sindaco, rappresentanti della amministrazione provinciale, prefetto, rappresentanti della locale camera di commercio), dell'associazione industriali e delle organizzazioni sindacali a livello provinciale;

dagli incontri svolti è emerso un quadro di relazioni e di rapporti frammentato tra i vari soggetti istituzionali ed una notevole tensione tra le rappresentanze del mondo del lavoro e quelle della produzione, tali da configurare nel complesso forti contrapposizioni particolarmente su temi delicati quali i diritti dei lavoratori e la questione della sicurezza sul luogo di lavoro; i rappresentanti dei lavoratori hanno segnalato il mancato rispetto degli accordi siglati al momento dell'acquisto dell'Ilva, la delegittimazione del sindacato nello stabilimento suddetto e iniziative aziendali volte a limitare l'espressione dei diritti dei lavoratori e a fare pressione in vario modo sui medesimi affinché non aderiscano alle organizzazioni sindacali;

inoltre è stato segnalato il verificarsi di un numero consistente di incidenti sul luogo di lavoro e gravi rischi per la salute connessi al ciclo produttivo, in un contesto più generale nel quale emerge, riguardo alla provincia di Taranto, una disoccupazione pari a settantaquattromila unità e la presenza di larghe fasce di lavoro nero che, senza tener conto dell'agricoltura, interessa circa trentunomila persone, pari al 20 per cento della popolazione;

nel corso degli ultimi tempi gli incidenti sui luoghi di lavoro si sono accentuati

e altri morti ed altro sangue è stato versato a causa di un inadeguato intervento sulle manutenzioni dello stabilimento ed un insufficiente investimento nel settore della sicurezza e della prevenzione antinfortunistica;

si è in presenza di fenomeni di notevole inquinamento ambientale, peraltro non ancora adeguatamente rilevato, dovuti alla peculiare pericolosità delle lavorazioni effettuate nell'impianto siderurgico, con gravi rischi non solo per la salute dei lavoratori e per la loro sicurezza, ma più in generale per la popolazione dell'area, rispetto ai quali gli interventi previsti per il risanamento ecologico appaiono molto limitati sia in termini di impegno effettivo che di risorse impiegate;

all'interno dello stabilimento Ilva la Commissione è venuta a conoscenza da fonti sindacali, ascoltate nel corso della missione, dell'esistenza di un reparto (Pallazzina Laf) nel quale la direzione ha destinato alcune decine di dipendenti con la motivazione (confermata dalla direzione aziendale) di una collocazione temporanea di questi lavoratori considerati dalla stessa in esubero, mentre da mesi sono in corso centinaia di assunzioni;

tali lavoratori da mesi venivano retribuiti senza che ad essi fosse affidato alcun tipo di lavoro, evidenziando così un comportamento della direzione aziendale inaccettabile sul piano formale, perché lesivo dei principi di libertà e dignità dei lavoratori contenuti nella legge 20 maggio 1970, n. 300, in quanto ripristina una pratica già da tempo respinta dalla cultura e dalla moderna civiltà del lavoro;

di fronte a questa situazione la X Commissione espresse una forte critica e preoccupazione per questo comportamento della direzione aziendale ed impegnò il Governo:

a) ad attivare un intervento immediato e risolutore con gli strumenti che valuterà più opportuni affinché cessasse di operare tale « reparto confino » e a riferire

in Parlamento entro trenta giorni sull'attività svolta in tal senso e i risultati conseguiti;

b) ad acquisire il piano industriale complessivo del gruppo Ilva e a riferirne al Parlamento al fine di rendere chiare le strategie generali del gruppo sul territorio italiano;

c) ad attivarsi per promuovere con gli strumenti di cui disponeva maggiori garanzie di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento allo stabilimento Ilva di Taranto e un deciso miglioramento delle condizioni ambientali di tutta l'area tarantina;

tale risoluzione venne discussa ed approvata in una seduta congiunta fra la Commissione attività produttive, e la Commissione lavoro pubblico e privato;

identica impegnativa venne assunta dalla Commissione lavoro del Senato della Repubblica che visitò Taranto, dedicando alle audizioni di tutti i soggetti della realtà tarantina ben sei sedute, e giunse a conclu-

sioni anche più gravi, denunciando « con forza l'intollerabile esistenza di un reparto confino in cui sono segregati sessanta lavoratori » e censurando « le violazioni della normativa sullo straordinario e le norme sulla sicurezza ed anzi la notevole inosservanza di esse »;

sono trascorsi assai più di trenta giorni senza che il Governo, così come gli era stato richiesto, abbia riferito in Parlamento sull'attività svolta per eliminare le gravissime violazioni alla legge ed ai contratti poste in essere dalla direzione dell'Ilva, il famigerato « reparto confino » è d'altronde ancora presente nello stabilimento, con grave mortificazione della dignità umana e sociale dei lavoratori —:

se non ritenga di intervenire con urgenza, in accordo con i ministeri interessati perché venga assicurato presso l'Ilva maggior rispetto per i lavoratori e adeguata garanzia di sicurezza sui luoghi di lavoro. (3-02887)

(24 settembre 1998).

**DISEGNO DI LEGGE: MISURE DI FINANZA PUBBLICA
PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO (5267)**

(A.C. 5267 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATA**

CAPO I

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUI REDDITI E DI IMPOSTA REGIONALE
SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

ART. 1.

*(Restituzione del contributo straordinario
per l'Europa).*

1. A ciascun contribuente è restituito un importo pari al 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa effettivamente trattenuto o versato.

2. Per i contribuenti titolari di partita IVA, la restituzione è effettuata mediante compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 1999.

3. Per i lavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il rapporto con il sostituto d'imposta che ha trattenuto il contributo straordinario per l'Europa, l'importo spettante, tenendo conto anche dell'eventuale risultato dell'assistenza fiscale, è riconosciuto dallo stesso sostituto

d'imposta a partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1998 deducendolo, fino ad integrale compensazione, dalle ritenute dovute. L'importo rimborsato e l'eventuale eccedenza ancora da rimborsare devono essere indicati nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati da consegnare ai percipienti. Eventuali differenze sono regolate dagli interessati con la dichiarazione dei redditi del 1998, ovvero per il tramite del medesimo sostituto d'imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto un'apposita richiesta contenente l'indicazione della predetta differenza.

4. Per i lavoratori dipendenti e pensionati diversi da quelli di cui al comma 3 l'importo è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998, ovvero per il tramite del sostituto d'imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto una apposita richiesta contenente l'indicazione della predetta differenza.

5. Per tutti gli altri contribuenti l'importo di cui al comma 1 è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998.

6. I contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l'ammontare di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei commi precedenti possono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette competente sulla base del proprio domicilio fiscale apposita istanza di rimborso. Il Centro di servizio provvede tramite la te-

soreria provinciale ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dal ricevimento delle istanze.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: 60 per cento con le parole: 100 per cento.

1. 7. Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 100 per cento.

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: 3.000 miliardi con le seguenti: 5.000 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 7, 8, 13 e 17.

1. 4. (ex 1. 15.) Ballaman.

Al comma 1 sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 100 per cento.

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: 3.000 miliardi con le parole: 5.020 miliardi.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 10.

1. 5. (ex 1. 5.) Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Al comma 1 sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 90 per cento.

Conseguentemente, all'A.C. 5266, articolo 2, comma 3, le quantificazioni indicate nella Tabella C sono ridotte per il 1999 del 20 per

cento e all'articolo 2, comma 2, alla Tabella A, gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per l'anno 1999 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

1. 1. (ex 1. 22.) Marzano, Possa, Armani, Contento, Peretti, Bono.

Al comma 1 sostituire le parole: 60 per cento con le parole: 75 per cento.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 6.

1. 6. (ex 1. 16.) Conte, Leone.

Al comma 1, sostituire la parola: 60 con la seguente: 499

1. 2. Malavenda.

Seguono altri 398 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola

Al comma 1, sostituire la parola: 60 con la seguente: 91

1. 3. Malavenda.

Al comma 1, dopo le parole: trattenuto o aggiungere la seguente: comunque.

1. 8. (ex 1. 14.) Molgora.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per i lavoratori dipendenti ed i pensionati l'importo suddetto è maggiorato del 50 per cento.

1. 9. Malavenda.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per tutti i lavoratori dipendenti ed assimilati, compresi quelli in pensione, l'importo della restituzione del contributo

straordinario per l'Europa è pari al 100 per cento della somma effettivamente trattenuta o versata.

1. 10. Malavenda.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di recuperare integralmente l'evasione contributiva e fiscale, a partire dal 1° gennaio 1999 ed entro il 1° dicembre 1999, si assumono 100.000 addetti presso il ministero delle finanze. Nuove assunzioni saranno realizzate, sempre dal 1° al 31 dicembre del 1999, nei servizi ispettivi di INPS, INAIL, ministeri del lavoro, dell'ambiente e della sanità per accertare e sanzionare inoltre tutte le violazioni contributive, sanitarie e di tutela della salute nei luoghi di lavoro, nonché quelle relative all'inquinamento ambientale e territoriale.

La copertura finanziaria del presente articolo è data dall'utilizzo del 100 per cento del recupero dell'evasione contributiva e fiscale, nonché dal 100 per cento dell'importo economico derivante dalle sanzioni economiche comminate alle aziende che violano le surrichiamate disposizioni legislative.

1. 11. Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

1. 12. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere le parole: titolari di partita IVA.

1. 13. Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: mese di gennaio 1999 con le seguenti: 31 dicembre 1999.

1. 14. Malavenda.

Seguono altri 378 emendamenti recanti modifiche di date

Al comma 2, sostituire le parole: mese di gennaio 1999 con le seguenti: 1° gennaio 1999.

1. 15. Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

1. 16. Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: che ha trattenuto il contributo straordinario per l'Europa.

1. 17. Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: tenendo conto anche dell'eventuale risultato dell'assistenza fiscale.

***1. 18.** (ex 1. 17.) Conte, Leone.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: tenendo conto anche dell'eventuale risultato dell'assistenza fiscale.

***1. 19.** (ex 1. 11.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: tenendo conto anche dell'eventuale risultato dell'assistenza fiscale.

***1. 20.** Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: a partire a: a fine anno 1998.

1. 21. Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dalle operazioni di conguaglio di

fine anno 1998 con le seguenti: dal primo periodo di paga successivo alla entrata in vigore della presente legge.

- 1. 22.** (ex 1. 10.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ad integrale compensazione con le seguenti: a compensazione del 302 per cento.

- 1. 23.** Malavenda.

Seguono altri 223 emendamenti recanti ulteriori modifiche.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ad integrale compensazione con le seguenti: a compensazione del 101 per cento.

- 1. 24.** Malavenda.

Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.

- 1. 25.** Malavenda.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole da: ovvero per il fino alla fine del comma.

- 1. 26.** Malavenda.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole da: entro il secondo periodo fino alla fine del comma. differenza.

- 1. 27.** Malavenda.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: secondo con la seguente: primo.

- 1. 28.** (ex 1. 19.) Conte, Leone.

Al comma 3, all'ultimo periodo, sopprimere le parole da: a quello fino alla fine del comma.

- 1. 29.** (ex 1. 18.) Conte, Leone.

Sopprimere il comma 4.

- 1. 30.** Malavenda.

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: diversi da quelli di cui al comma 3.

- 1. 31.** Malavenda.

Al comma 4, sopprimere le parole da: ovvero per il fino alla fine del comma.

- 1. 32.** Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

- 1. 33.** Malavenda.

Al comma 5, sopprimere le parole da: risultanti dalle fino alla fine del comma.

- 1. 34.** Malavenda.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: secondo le modalità previste nei commi precedenti.

- 1. 35.** Malavenda.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- 1. 36.** Malavenda.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: giorni 1.

- 1. 37.** Malavenda.

Seguono altri 518 emendamenti recanti modifiche di diverse entità alla medesima parola.

Seguono altri 539 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: diciotto con la seguente: 17.

1. 40. Malavenda.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: Centro di servizio fino a: domicilio fiscale.

1. 42. Malavenda.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: imposte dirette e indirette aggiungere le seguenti: o all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette.

1. 43. (ex 1. 13.) Molgora.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , che sarà reso entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

1. 44. (ex 1. 1.) Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tale rimborso deve essere effettuato a favore degli aventi diritto entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

1. 45. (ex 1. 21.) Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Centro di Servizio disporrà il rimborso degli importi richiesti

con l'istanza di cui al precedente comma, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

1. 46. (ex 1. 8.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: dieci.

1. 47. Malavenda.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: ventisette.

1. 48. Malavenda.

Al comma 6, sostituire la parola: novanta con la seguente: ottantuno.

1. 49. Malavenda.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONE DEL GRUPPO FORZA ITALIA

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONE DEL GRUPPO MISTO-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5266, articolo 1, comma 1, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in contro capitale, sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:

1999: — 1.490.000;

2000: — 4.897.000;

2001: — 4.897.000.

Compensazione n. 10 del Gruppo Misto-C.C.D.

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA
DELLA PADANIA**

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 7870, 7871, 7873, 7874), apportare le seguenti variazioni:

- 1999: — 900 miliardi;
- 2000: — 900 miliardi;
- 2001: — 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale — cap. 7900), apportare le seguenti variazioni:

- 1999: — 200 miliardi;
- 2000: — 200 miliardi;
- 2001: — 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per

l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse — cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 900 miliardi;
- 2000: — 4.550 miliardi;
- 2001: — 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

(A.C. 5267 — sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Agevolazioni fiscali in materia di trattamenti pensionistici).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, recante disposizioni sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *d-bis*) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. »;

b) all'articolo 13, comma 2, concernente talune detrazioni di imposta, le parole: « di lire 70.000 » sono sostituite dalle seguenti: « di lire 120.000 ».

2. All'articolo 59, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « 31 marzo 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 1999 ». All'articolo 1, comma 2-*bis* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, le parole: « 31 dicembre 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 1999 ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per le pensioni integrate al minimo non è prevista alcuna imposta.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

2. 1 (ex 2. 3). Polizzi, Pampo, Colucci.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso d-bis) con il seguente:

d-bis) la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.153 e l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335, qualora il titolare della pensione ovvero dell'assegno medesimi non sia proprietario di beni immobili.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania nn. 1, 6, 7 e 13.

2. 3. (ex 2. 16). Frosio Roncalli, Michielon.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso d-bis) con il seguente:

d-bis) la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.153 e l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania nn. 1, 6, 7 e 13.

2. 2 (ex 2. 15). Frosio Roncalli, Michielon.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) viene portata da lire 70.000 a lire 120.000 la detrazione di imposta relativa ai trattamenti pensionistici di importo non superiore a lire 25.000.000 annui.

2. 4. Malavenda.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 120.000 con la seguente: 205.473.

2. 5. Malavenda.

Seguono altri 6.099 emendamenti recanti modifiche di diverse entità alla medesima parola.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 120.000 con la seguente: 150.000.

Segue compensazione Gruppo Alleanza Nazionale n. 1.

2. 6 (ex 2. 6). Zaccheo.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 120.000 con la seguente: 120.001.

2. 7. Malavenda.

Al comma 1, aggiungere le seguenti lettere:

c) all'articolo 74, comma 2 nel secondo periodo le parole: « un terzo » sono sostituite dalle seguenti: « della metà »;

d) all'articolo 74, comma 2, ultimo periodo le parole: « lire cinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « lire duecentomila ».

Segue compensazione Gruppo Alleanza Nazionale n. 2.

2. 8 (2. 13). Pezzoli, Fei, Bono.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta in fine la seguente lettera:

d-bis) il reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche e dalle sue pertinenze. Sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente.

1-ter. L'articolo 34, comma 4-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

1-*quater*. Le disposizioni contenute nei commi 1-bis e 1-ter del presente articolo si applicano a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2000. Per l'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1999, il reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche e dalle sue pertinenze concorre nella misura del 50 per cento alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per il medesimo esercizio, la misura

della deduzione prevista l'articolo 34, comma 4-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è ridotta del 50 per cento.

1-*quinquies*. Della disposizione di cui al comma 1-*quater* non si tiene conto in sede di calcolo dei versamenti di acconto per il 1999.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dai commi da 1-bis a 1-*quinquies* del presente articolo, quantificati in 1.830 miliardi per il 2000 e in 2.000 miliardi per il 2001 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni 2000 e 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. 9 (ex 2. 2). Boselli, Schietroma, Crema, Villetti, Sergio Fumagalli, Albertini, Cermigna, Brancati.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera e-*bis*) aggiungere la seguente:

« e-*ter*) i contributi versati per la prosecuzione volontaria delle forme pensionistiche obbligatorie ».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 3 Tabella C (a.c. 5266), Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (4.1.2.1. — Istituto commercio estero — cap. 1606).

1999: —40 miliardi;

2000: —40 miliardi;

2001: —40 miliardi.

2. 10 (* ex 2. 18). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera *e-bis*), è inserita la seguente lettera:

e-ter) i contributi versati per la prosecuzione volontaria delle forme pensionistiche obbligatorie;

Conseguentemente, all'A.C. 5266 alla tabella C, legge n. 163 del 1985 e successive: Nuova disciplina interventi Stato a favore spettacolo (UPB 15.1.2.2) ridurre gli importi come segue:

1999: - 5.000;

2000: - 4.000;

2001: - 4.000.

2. 11 (* 2. 17). Niedda.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis. Le agevolazioni sono estese anche a soggetti pensionati invalidi del lavoro.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

2. 12 (ex 2. 10). Apolloni.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Relativamente all'anno fiscale 1999 all'articolo 13 comma 2 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente talune detrazioni di imposta, le parole: « di lire 70.000 » sono sostituite dalle seguenti: « di lire 170.000 ».

Seguono compensazioni da 1 a 9 del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

2. 20. Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'articolo 34, comma 4-*quater*, le parole: « unmilione centomila lire » sono sostituite dalle seguenti: unmilione cinquecentomila lire.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia da 1 a 6.

2. 01 (ex 2. 7). Radice, Stradella.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Detrazione di interessi passivi pagati in dipendenza di mutui).

1. Al comma 1-*ter* dell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, inserito dall'articolo 3, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « le medesime disposizioni si applicano, per le rimanenti rate, ai mutui contratti nel periodo tra il 1 gennaio 1994 e il 31 dicembre 1997 ».

Seguono compensazioni nn. 3, 4, 5, 6, 7, 13, 17 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

2. 02 (ex 2. 8). Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « un importo pari al 41 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « un importo pari al 50 per cento ».

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.

2. 03 (ex 2. 0. 3). Radice, Stradella.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto relativi alla realizzazione degli interventi contemplati all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 6.

2. 04 (ex 2. 0. 4). Radice, Stradella.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto per la realizzazione degli interventi di recupero definiti alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con applicazione dell'aliquota del 10 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia da 1 a 6.

2. 05 (ex 2. 0. 5). Radice, Stradella.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il secondo comma è sostituito dal seguente:

2. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. e' consentito, alternativamente, di effettuare la detrazione, quanto al 40 per cento, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese; quanto al restante 60 per cento, in quote costanti nei quattro periodi di imposta successivi.

3. È, altresì, consentito ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.

2. 06 (ex 2. 0. 6). Radice, Stradella.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle società di capitali partecipate dal Tesoro per il 1999 sono ridotti di lire tremila miliardi. L'aliquota dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche per l'anno 1999 è proporzionalmente ridotta in modo da assicurare una riduzione di gettito pari a lire tremila miliardi.

2. 07 (ex 2. 0. 7). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Santandrea.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. La riduzione degli oneri finanziari, indotti dal calo dei tassi di interesse in sede di collocamento del debito pubblico nel periodo gennaio-ottobre 1999, rispetto a quelli previsti per la redazione del bilancio previsionale 1999, è destinata alla riduzione delle aliquote dell'imposta sui redditi delle persone fisiche per il medesimo anno.

2. Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro con proprio decreto da assumersi entro il 30 novembre 1999 quantifica tale riduzione, e ridetermina in modo proporzionale tutte le aliquote fiscali in modo di assicurare una riduzione di gettito pari al risparmio di oneri finanziari.

3. Per i lavoratori dipendenti o pensionati la riduzione spettante è riconosciuta in sede di conguaglio delle imposte 1999.

4. Per tutti gli altri contribuenti la riduzione è riconosciuta in sede di calcolo della dichiarazione dei redditi relativi al 1999.

2. 08 (ex 2. 0. 8). Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Agevolazioni fiscali per incentivare la solidarietà verso i territori colpiti da calamità naturali).

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è apportata la seguente modifica;

a) al comma 1, dopo la lettera 1, è aggiunta la seguente: 1-bis) le erogazioni liberali in denaro destinate alla solidarietà ed alla ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

2. 09 (ex 2. 0. 9). Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Norma chiarificatrice in tema di dichiarazione dei redditi persone giuridiche).

1. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per i quali il termine di versamento delle imposte e delle altre somme dovute in base alla dichiarazione scade oltre il quinto mese successivo alla fine del periodo di imposta, devono migliorare i versamenti dello 0,025 per cento per ogni giorno successivo alla fine del quinto mese, per un periodo massimo di sessanta giorni.

2. 010 (ex 2. 0. 10. Ballaman.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Determinazione del reddito dei fabbricati).

1. All'articolo 34, comma 4-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deduzione dall'ammontare del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche nonché i terreni che, seppur separatamente classificati dall'unità immobiliare, di fatto costituiscono pertinenza ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

2. 011 (ex 2. 0. 11). Frosio Roncalli, Molgora.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Ammortamento dei beni materiali).

1. All'articolo 50, comma 2, e all'articolo 67, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deduzione integrale dei beni strumentali, le parole: « superiore a 1 milione di lire », sono sostituite dalle seguenti: « superiore a lire due milioni ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

2. 012 (ex 2. 0. 17). Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

COMPENSAZIONI**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
FORZA ITALIA**

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;

2000: — 500;

2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: — 50;

2000: — 50;

2001: — 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.250;

2000: — 1.250;

2001: — 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 500;

2000: — 300;

2001: — 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 200;

2000: — 200;

2001: — 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: — 300;

2000: — 200;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.100;

2000: — 800;

2001: — 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sin-

daco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza nazionale.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.

Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-bis), ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, delle legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce

riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza nazionale.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 7870, 7871, 7873, 7874), apportare le seguenti variazioni:

- 1999: — 900 miliardi;
- 2000: — 900 miliardi;
- 2001: — 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale — cap. 7900), apportare le seguenti variazioni:

- 1999: — 200 miliardi;
- 2000: — 200 miliardi;
- 2001: — 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte

di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale — cap. 4517), apportare le seguenti variazioni:

- 1999: — 191 miliardi;
- 2000: — 196 miliardi;
- 2001: — 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio zucchero — cap. 4542), apportare le seguenti variazioni:

- 1999: — 125 miliardi;
- 2000: — 125 miliardi;
- 2001: — 125 miliardi.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — capp. 4531, 4532/P), apportare le seguenti variazioni:

- 1999: — 300 miliardi;
- 2000: — 300 miliardi;
- 2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali — cap. 6335) apportare le seguenti variazioni:

1999: — 12 miliardi;

2000: — 12 miliardi;

2001: — 12 miliardi.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse — cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 900 miliardi;

2000: — 4.550 miliardi;

2001: — 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per

il finanziamento dei programmi di Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse — cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

1999: — 1.000 miliardi.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento — cap. 1538), *apportare le seguenti variazioni:**

1999: — 6 miliardi;

2000: — 6 miliardi;

2001: — 6 miliardi.

Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare — capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei — cap. 8630), *apportare le seguenti variazioni:**

1999: — 68 miliardi;

2000: — 68 miliardi;

2001: — 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 100 miliardi;

2000: — 100 miliardi;

2001: — 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 400 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

(A.C. 5267 — sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Incentivi per le imprese).

1. In attesa del generale riordino degli ordinamenti relativi alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dell'armonizzazione delle relative forme di contribuzione, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 dell'articolo 8, sono soppressi:

a) il contributo destinato al finanziamento degli asili-nido, di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;

b) i contributi destinati alle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124;

c) il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n.

59, come modificati per effetto dell'articolo 1, comma 5, lettera *a*), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996.

2. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, sono prorogati di due anni.

3. Nei confronti dei settori per i quali altre aliquote contributive di finanziamento della gestione di cui al comma 1 risultano inferiori rispetto a quelle a carico del settore industria, con effetto dalla medesima data di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le stesse aliquote sono rideterminate in aumento corrispondentemente all'eventuale beneficio derivante dalla soppressione delle aliquote contributive di cui al comma 1.

4. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea:

a) al comma 17, le parole: « fino al 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2001 »;

b) al comma 18, le parole: « lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 1.400.000 fino al 31 dicembre 1999, lire 1.150.000 fino al 31 dicembre 2000, lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 2001 ».

5. Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'INPS a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di assunzione

del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Nelle regioni Abruzzo e Molise le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999.

6. Le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione che:

a) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 dicembre 1998, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data;

b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;

c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;

d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per persona interposta, allo stesso soggetto;

e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui al comma 5;

f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;

g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti;

h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dall'articolo 6, comma 6, lettera *f*), del decreto

del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni.

7. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per un importo di lire 200 miliardi annue a decorrere dal 1999 finalizzato ad agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro.

8. I soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, sono esonerati dal versamento dei contributi dovuti per i tre anni successivi all'iscrizione, per un importo pari al 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette. All'articolo 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1998 ».

9. Gli stanziamenti nell'ambito del bilancio dello Stato relativi alle amministrazioni ed agli enti pubblici beneficiari della soppressione dei contributi di cui al comma 1, sono ridotti in proporzione agli effetti derivanti dalla soppressione medesima.

10. I commi da 210 a 213 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati.

11. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire 1.417 miliardi per l'anno 1999, in lire 2.200 miliardi per l'anno 2000, in lire 2.546 miliardi per l'anno 2001, in lire 1.271 miliardi per l'anno 2002 ed in lire 1.115 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede, quanto a lire 1.317 miliardi per l'anno 1999, a lire 1.380 miliardi per l'anno 2000, a lire 1.826 miliardi per l'anno 2001, a lire 1.241 miliardi per l'anno 2002 ed a lire 1.115 miliardi a decorrere dall'anno 2003, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 8.

12. Le prestazioni relative alla tutela di cui al comma 1, lettera c), restano confermate e sono poste a carico dello Stato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Malavenda.

Prima del comma 1, aggiungere il seguente comma:

01. Qualsiasi tipo di finanziamento pubblico alle imprese private, diretto o indiretto, è vincolato a reali incrementi occupazionali a tempo indeterminato dati dalla riduzione dell'orario di lavoro a 32 ore settimanali, e dall'eliminazione del lavoro straordinario ricorrente e non avente carattere di eccezionalità. I finanziamenti di cui al presente articolo sono inoltre vincolati al rispetto dell'intera normativa legate e contrattuale a tutela del lavoro dipendente.

3. 2. Malavenda.

Prima del comma 1, aggiungere il seguente comma:

01. Qualsiasi tipo di finanziamento pubblico alle imprese private, diretto o indiretto, è vincolato a reali incrementi occupazionali a tempo indeterminato determinati alla riduzione dell'orario di lavoro a 32 ore settimanali, ed al rispetto dell'intera normativa legate e contrattuale a tutela del lavoro dipendente.

3. 3. Malavenda.

Prima del comma 1, aggiungere il seguente comma:

01. Qualsiasi tipo di finanziamento pubblico alle imprese private, diretto o indi-

retto, è vincolato ad incrementi occupazionali a tempo indeterminato, alla riduzione reale dell'orario settimanale di lavoro al rispetto dell'intera normativa legate e contrattuale a tutela del lavoro dipendente.

3. 4. Malavenda.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4.

3. 125. Malavenda.

Sopprimere i commi 1, 5.

3. 126. Malavenda.

Segue una serie di 21 emendamenti dell'on. Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, dei commi 1, 2, 3, 4, 5.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- * **3. 6.** Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Seguono compensazioni da 1 a 9 del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **3. 7.** Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- * **3. 116.** (Ex 0. 3. 70. 25) Cè, Giancarlo Giorgetti

Segue compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

3. 8. Malavenda.

Segue una serie di 4 emendamenti dell'on. Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, delle lettere a), b), c).

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) i contributi obbligatori degli industriali fabbricanti di conserve alimentari, di cui all'articolo 23 del regio decreto del 31 gennaio 1923, n. 2523, dell'articolo 25 del regio decreto del 3 giugno 1924, n. 696, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1948, n. 718 e del decreto del Presidente della Repubblica del 17 febbraio 1949, n. 537.

Conseguentemente al disegno di legge 5266, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, voce Ministero industria, commercio artigianato, legge n. 282 del 1991 3.2.1.13 cap. 7056, ridurre gli importi nella misura necessaria a compensare eventuali oneri previsti dall'emendamento.

3. 9. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ogni finanziamento pubblico, di qualsiasi titolo, a qualsiasi impresa privata, è espressamente vincolato:

a) alla eliminazione di qualsiasi forma di lavoro straordinario con caratteristiche di ricorrenza, ordinarietà e strutturalità;

b) alla riduzione a 35 ore settimanali dell'orario lavorativo a parità di salario e di stipendio;

c) al comprovato incremento occupazionale mediante nuove assunzioni ad orario lavorativo intero e a tempo indeterminato;

d) all'osservanza di tutte le norme legali e contrattuali a tutela dei diritti e delle libertà dei lavoratori dipendenti e delle loro organizzazioni sindacali.

3. 10. Malavenda.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I termini di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, sono prorogati di due anni.

Segue compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

3. 117 (ex * 0. 3. 70. 13). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Anghinoni.

Sopprimere il comma 2.

3. 47. Bono, Marzano, Armani, Peretti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. A decorrere dal 1999 il diritto annuale di licenza per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici, previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è abrogato.

Conseguentemente al disegno di legge 5266, all'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, alla voce Presidenza del Consiglio modificare gli importi come segue:

1999: — 20.000;

2000: — 20.000;

2001: — 20.000.

3. 11. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I disposti di cui all'articolo 3 della legge 27 gennaio 1998, n. 5 si applicano anche al successivo periodo 1998-1999. Di conseguenza gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo 1999-2000, con gli interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1998-1999 non versate.

3. 50. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I disposti di cui all'articolo 3 della legge 27 gennaio 1998, n. 5 si applicano anche al successivo periodo 1998-1999. Di conseguenza gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo 1999-2000, con gli interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1998-1999 non versate.

3. 51. Anghinoni, Vascon, Dozzo, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 3.

* **3. 12.** Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

* **3. 45.** Bono.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania lega nord.

* **3. 118** (ex * 0. 3. 70. 9.) Paolo Colombo.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente all'articolo 35 sopprimere il comma 2.

3. 13. Conte, Leone.

Al comma 3 dopo le parole: della gestione di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: , con esclusione dell'aliquota CUA.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

3. 14. Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

Al comma 3, le parole: con effetto dalla medesima data fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: la soppressione delle aliquote di cui al medesimo comma 1 hanno effetto dall'anno 2000.

Al comma 5, sopprimere le parole seguenti: con esclusione del settore agricolo; dopo il primo periodo aggiungere il seguente periodo: Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti; e aggiungere alla fine il seguente periodo: Le agevolazioni di cui al presente comma non sono cumulabili, in capo al medesimo lavoratore, con quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 449 del 1997.

Conseguentemente il comma 11 è sostituito dal seguente:

11. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire 1.419 miliardi per l'anno 1999, in lire 2.410 miliardi per l'anno 2000, in lire 2.706 miliardi per l'anno 2001, in lire 1.464 miliardi per l'anno 2002 ed in lire 1.327 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede, quanto a lire 1.319 miliardi per l'anno 1999, a lire 1.590 miliardi per l'anno 2000, a lire 1.986 miliardi per l'anno 2001, a lire 1.434 miliardi per l'anno 2002 ed a lire 1.327 miliardi a decorrere dall'anno 2003, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 8.

3. 150. La Commissione.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi l'accisa sul gasolio per autotrazione è ridotta di lire 200. Gli eventuali minori introiti derivanti dall'attuazione del presente comma sono compensati da maggiori trasferimenti da parte dello Stato alle regioni a statuto ordinario.

3-ter. Per i veicoli che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi i premi assicurativi sono equiparati a quelli previsti per il trasporto in conto proprio.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

3. 120 (ex 0. 3. 70. 26). Ciapusci, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 4.

* **3. 15.** Pagliarini, Chiappori, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paolo Colombo

Sopprimere il comma 4.

* **3. 49.** Bonato, Giordano.

Al comma 4, sopprimere le parole da: la cui efficacia fino a: Trattato istitutivo della Comunità europea.

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L'efficacia delle misure di cui ai commi 4 e 5 è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea.

3. 151. Governo.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

3. 16. Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 4, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: dopo il comma 17, aggiungere il seguente: « 17-bis. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano anche alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi operanti su tutto il territorio nazionale. »

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13 e 14.

3. 119 (ex 0. 3. 70. 24) Ciapusci, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il contributo è subordinato all'incremento del numero medio dei dipendenti rispetto all'anno precedente » e.

3. 17. Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

3. 18. Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti parole: 1° dicembre.

3. 130. Malavenda.

Segue una serie di 8 emendamenti recante variazioni della medesima data.

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 17 marzo.

3. 131. Malavenda.

Al comma 4, lettera b) dopo le parole: dicembre 1999 aggiungere la parola: non.

3. 20. Malavenda.

Al comma 4, lettera b) sopprimere le parole da: lire 1.400.000 fino alle seguenti: al 31 dicembre 1999.

3. 21. Malavenda.

Al comma 4, lettera b) sostituire la parola: 1.400.000 con la seguente parola: 10.000.

3. 22. Malavenda.

Al comma 4, lettera b) sostituire la parola: 1.400.000 con la seguente parola: 1.550.

3. 23. Malavenda.

Al comma 4, lettera b) sostituire la parola: 1.400.000 con la seguente parola: 140.

3. 24. Malavenda.

Al comma 4, lettera b) sopprimere le parole: lire 1.150.000 fino alle parole: al 31 dicembre 2000.

3. 25. Malavenda.

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: 1.150.000 con la seguente parola: 9.999.

3. 26. Malavenda.

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: 1.150.000 con la seguente parola: 2.423.

3. 27. Malavenda.

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: 1.150.000 con la seguente parola: 225.

3. 28. Malavenda.

Al comma 4, lettera b) sopprimere le parole: lire 1.050.000 fino alle parole: al 31 dicembre 2001.

3. 29. Malavenda.

Al comma 4, lettera b) sostituire la parola: 1.050.000 con la seguente parola: 5.725.

3. 30. Malavenda.

Al comma 4, lettera b) sostituire la parola: 1.050.000 con la seguente parola: 1.001.

Segue una serie di altri 4 emendamenti recanti variazioni di cifre.

3. 31. Malavenda.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« *b-bis*) dopo il comma 17 aggiungere il seguente comma: "17-*bis*. Il contributo di cui al comma 17, nonché quelli previsti dall'articolo 11, limitatamente al gruppo - Attività non precedentemente specificate - Altre attività, sono estesi ai lavoratori autonomi che svolgono la propria attività su tutto il territorio nazionale" ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 6, 7, 8, 13 e 14.

3. 32. Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 5.

* **3. 46.** Bono, Marzano, Armani, Peretti.

Sopprimere il comma 5.

* **3. 33.** Apolloni, Bagliani, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paolo Colombo

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. A partire dal 1° gennaio 1999 i contributi obbligatori dovuti dalle imprese operanti su tutto il territorio nazionale, relativamente ai lavoratori nuovi assunti, sono ridotti dal 32,7 per cento al 25 per cento per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore.

Seguono compensazioni da 1 a 20 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

3. 54. Pagliarini, Chiappori, Formenti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

A decorrere dall'anno 1999 per i nuovi assunti, ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati, con esclusione degli enti pubblici economici, ope-

ranti nelle regioni Umbria, Marche, Toscana, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi obbligatori dovuti all'INPS a loro carico.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18.

3. 55. Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Apolloni, Bagliani.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. A partire dal 1° gennaio 1999 i contributi obbligatori dovuti dalle imprese operanti su tutto il territorio nazionale, relativamente ai lavoratori nuovi assunti, ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, sono ridotti dal 32,7 per cento al 25 per cento.

5-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si fa fronte mediante la rimodulazione degli interventi relativi agli sgravi ed alle agevolazioni contributive ed alla estensione del metodo contributivo pro rata a tutti i lavoratori.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

3. 56. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: anni 1999 aggiungere le seguenti: e mesi 1.

3. 34. Malavenda.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: anni 1999 aggiungere le seguenti: e mesi 6.

3. 35. Malavenda.

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: 2000 aggiungere le seguenti: e mesi 3.

3. 36. Malavenda.

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: 2001 aggiungere le seguenti: e mesi 7.

3. 37. Malavenda.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 1° gennaio.

3. 38. Malavenda.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 1998 con la seguente: 1997.

3. 39. Malavenda.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: , con esclusione del settore agricolo,

3. 40. Rossiello, Rava, Ferrari, Rotundo, Oliverio, Occhionero, Rubino, Di Stasi, Caruano, Trabattoni, Capitelli, Sedioli, Malagnino, Abaterusso, Nardone, Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti, Tarditi.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: enti pubblici economici sopprimere le seguenti: operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

3. 58. Michielon, Colombo, Grugnetti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: operanti nelle regioni Campania,

Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna con le seguenti: operanti su tutto il territorio nazionale.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

3. 59. Michielon, Colombo, Grugnetti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna con le parole: all'intero territorio nazionale ed ivi domiciliati fisicamente.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13, 14 e 6.

3. 121 (ex 0. 3. 70. 19) Apolloni, Bagliani, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna con le parole: all'interno del territorio nazionale ed ivi domiciliati fiscalmente.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13, 14 e 6.

3. 60. Apolloni, Bagliani, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna con le parole: nei territori di cui agli obiettivi 2 e 2b.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13 , 14 e 6.

3. 122. (ex 0. 3. 70. 18) Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna con le parole: nei territori di cui agli obiettivi 2 e 5b.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13, 14 e 6.

3. 61. Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: e Sardegna aggiungere le seguenti: , nonché nei comuni colpiti dal sisma delle regioni Marche ed Umbria individuati ai sensi dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 2694, commi 1 e 2 del 13 ottobre 1997.

Conseguentemente:

al comma 9 sostituire le parole: in lire 1.417 miliardi per l'anno 1999, in lire 2.200 miliardi per l'anno 2000, in lire 2.546 miliardi per l'anno 2001 con le seguenti: in lire 1.297 miliardi per l'anno 1999, in lire 2.120 miliardi per l'anno 2000, in lire 2.646 per l'anno 2001.

all'A.C. 5266 apportare le seguenti variazioni:

Tabella C sotto Ministero del tesoro Legge n. 208 del 1998 (aree depresse) 7.2.1.8. Cap. 9012 tesoro:

1999: — 30.000;

2000: — 580.000;

2001: — 680.000.

3. 53. Sbarbati, Manca, Mazzocchin, Testa, Bastianoni.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: e Sardegna aggiungere le seguenti: nonché nelle province nelle quali il tasso medio di disoccupazione, secondo la definizione allargata ISTAT, rilevato per il 1997, è superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, lettera c, sostituire le parole: non inferiore al 25 per cento, con le seguenti: non inferiore al 30 per cento.

3. 57. Cordoni, Biricotti, Evangelisti, Serafini, Veltri.

Al comma 5 dopo la parola: Sardegna aggiungere la seguente: non.

3. 62. Malavenda.

Al comma 5, sostituire la parola: totale con le seguenti: dello 0,11 per cento.

3. 63. Malavenda.

Al comma 5, sostituire la parola: totale con le seguenti: dello 0,01 per cento.

3. 64. Malavenda.

Al comma 5, sostituire la parola: totale con le seguenti: dello 0,001 per cento.

3. 65. Malavenda.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.

3. 160 Malavenda.

Segue una serie di 4 emendamenti recanti date diverse

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni e 10 mesi.

3. 66 Malavenda.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

3. 67. Michielon, Colombo, Grugnetti.

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: Abruzzo e Molise aggiungere le seguenti: nonché nei territori di cui agli obiettivi 2 e 5b.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13 e 14.

3. 68. Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: nell'anno con le parole: nel novembre.

3. 69. Malavenda.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: nell'anno con le parole: nel luglio.

3. 70. Malavenda.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: nell'anno con le parole: nell'aprile.

3. 71. Malavenda.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: nell'anno con le parole: nel gennaio.

3. 72. Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

3. 73. Malavenda.

Al comma 6, all'alinea, dopo le parole: comma 5 aggiungere la seguente: non.

3. 74. Malavenda.

Al comma 6, lettera a), primo periodo, sopprimere la parola: anche.

3. 75 Malavenda.

Al comma 6, lettera a), sostituire la parola: nuova con la parola: vecchio.

3. 76. Malavenda.

Al comma 6, lettera a), primo periodo, dopo le parole: un incremento aggiungere le parole: del 51 per cento.

3. 77. Malavenda.

Al comma 6, lettera a), primo periodo, dopo le parole: un incremento aggiungere le parole: del 20 per cento.

3. 78. Malavenda.

Al comma 6, lettera a), primo periodo, dopo le parole: un incremento aggiungere le parole: del 100 per cento.

3. 79. Malavenda.

Al comma 6, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: a tempo pieno e indeterminato.

3. 80. Bono.

Al comma 6, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 10 novembre.

3. 81. Malavenda.

Al comma 6, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 1 settembre.

3. 82. Malavenda.

Al comma 6, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: dicembre con le seguenti: gennaio.

3. 83. Malavenda.

Al comma 6, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: dicembre con le seguenti: aprile.

3. 84. Malavenda.

Al comma 6, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: dicembre con le seguenti: agosto.

3. 85. Malavenda.

Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: di nuova costituzione.

3. 86. Malavenda.

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

3. 87. Bono.

Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: non subisca riduzioni, con le seguenti: aumenti del 33 per cento.

3. 88. Malavenda.

Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: non subisca riduzioni, con le seguenti: aumenti del 20 per cento.

3. 89. Malavenda.

Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: non subisca riduzioni, con le seguenti: aumenti del 51 per cento.

3. 90. Malavenda.

Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: non subisca riduzioni, con le seguenti: aumenti del 100 per cento.

3. 91. Malavenda.

Al comma 6, sopprimere la lettera f).

3. 92. Bono.

Al comma 6, lettera g), sostituire le parole: siano osservati i contratti collettivi nazionale, con le seguenti: siano rispettate le tutele legali e contrattuali.

3. 93. Malavenda.

Sopprimere il comma 7.

* **3. 94.** Bono.

Sopprimere il comma 7.

* **3. 95.** Apolloni, Bagliani, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 7.

* **3. 96.** Malavenda.

Al comma 7, sopprimere le parole: finalizzato ad agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro.

3. 97. Marzano.

Al comma 7, sostituire le parole: di progetti di riduzione dell'orario di lavoro, con le seguenti: della riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali.

3. 98. Bonato, Giordano.

Al comma 7, sostituire le parole: di progetti di riduzione dell'orario di lavoro,

con le seguenti: per interventi a favore dell'occupazione volti a garantire una maggiore flessibilità.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13 e n. 14.

3. 99. Giancarlo Giorgetti, Roscia, Lembo.

Al comma 7, aggiungere, dopo le parole: di lavoro, le seguenti: a 32 ore settimanali.

3. 100. Malavenda.

Sopprimere il comma 8.

3. 101. Malavenda.

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

8. A decorrere dal 1° gennaio 1999, in favore degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di età inferiore a trentadue anni che si iscrivono per la prima volta ai rispettivi elenchi assicurativi ai fini IVS nel periodo dal primo gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, è previsto lo sgravio del 50 per cento dei contributi dovuti alle rispettive gestioni previdenziali per un periodo di tre anni successivi all'iscrizione.

8-bis. All'articolo 4, comma 16 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, sostituire le parole: « 31 dicembre 1999 » con le seguenti: « 31 dicembre 1998 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

3. 124 Marzano.

Sostituire il comma 8

8. A decorrere dal 1° gennaio 1999, in favore dei soggetti che si iscrivono per la prima volta, ovvero che si reinscrivono dopo un periodo di cancellazione di almeno cinque anni, all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è previsto lo sgravio

totale nella misura del 100 per cento dei contributi IVS dovuti alla gestione previdenziale per un periodo di tre anni. Per i corrispondenti periodi assicurativi i contributi IVS vengono coperti da contribuzione figurativa.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

3. 123 (ex 0. 3. 70. 27.) Masiero, Possa.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: esercenti attività commerciali, aggiungere le seguenti: che si iscrivono per la prima volta ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

3. 102. Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La medesima agevolazione spetta ai soggetti di età inferiore a 32 anni, già iscritti alle gestioni, che nel medesimo periodo, inizino per la prima volta un'attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

3. 103. Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

Sopprimere il comma 9.

3. 104. Malavenda.

Al comma 9, sostituire le parole da: sono ridotti, fino alla fine del comma, con le seguenti: restano invariati.

Seguono compensazioni da 1 a 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

3. 107. Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 10.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale

* **3. 42.** (ex 0. 3. 70. 35) Bono, Armani, Marzano, Peretti.

Sopprimere il comma 10.

* **3. 105.** Malavenda.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 64 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dopo le parole « sui redditi » sono aggiunte le seguenti « e la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro ».

3. 44. Armani, Marzano, Bono, Peretti.

Sopprimere il comma 11.

3. 106. Malavenda.

Al comma 11, sostituire le parole: maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 *con le seguenti:* con la disponibilità di cui al fondo istituito presso il Ministero del tesoro in cui affluiranno le minori spese per il servizio interessi sul debito pubblico in conseguenza dell'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 64 comma 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. 43. Armani, Marzano, Bono, Peretti.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Le economie di spese, che si rendessero disponibili ai sensi dell'articolo 64, comma 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche ed integrazioni, sono portate a copertura degli oneri recati dal presente articolo con conse-

guente riduzione, nell'anno successivo, delle entrate derivanti dall'attuazione del successivo articolo 8.

3. 48. Armani, Marzano, Bono, Peretti.

Sopprimere il comma 12.

3. 108. Malavenda.

Aggiungere in fine il seguente comma:

12-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni sull'imposta regionale delle attività produttive, apportare la seguente modifica:

a) all'articolo 17, dopo il comma 6 aggiungere il seguente: « 6-bis. Le imprese del settore dell'autotrasporto possono dedurre dalla base imponibile le somme corrisposte a titolo d'indennità di trasferta corrisposte ai dipendenti. ».

Conseguentemente:

all'A.C. 5266, alla Tabella C, di cui all'articolo 2, comma 3, *apportare le seguenti variazioni:*

a) Rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Legge 610 del 1982: (Riordinamento AIMA... 3.1.2.11....)

1999: - 100;

2000: - 100;

2001: - 100.

b) Rubrica Ministero degli affari esteri: Legge n. 7 del 1981 e Legge n. 49 del 1987... 3.1.1.0.

1999: - 100;

2000: - 100;

2001: - 100.

Segue compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

3. 109. Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere in fine il seguente comma:

12-bis. I crediti d'imposta concessi fino alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere utilizzati in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa.

3. 110. Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere in fine il seguente comma:

12-bis. Per favorire l'aumento della produzione delle imprese nelle aree depresse, all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 2. Nelle more dell'attuazione del precedente comma, una parte delle quote ivi previste, quantificata in 5 miliardi per il 1999, 9 miliardi e 750 milioni per il 2000 e 15 miliardi per il 2001, è erogata, in proporzione ai dati di ascolto per minuto medio giornaliero rilevati dall'Auditel, alle emittenti radiofoniche e televisive private locali con sede principale di produzione ed un bacino di utenza di almeno 200.000 abitanti nei territori di cui al comma 1 dell'articolo 4 ».

Conseguentemente all'A.C. 5266-bis, alla Tabella A, alla voce: Ministero delle comunicazioni, modificare gli importi come segue:

1999: — 10.000;

2000: — 15.000;

2001: — 15.000.

3. 111. Boccia, Servodio, Giacalone.

Al titolo, sostituire le parole: incentivi per le imprese, con le seguenti: regali pubblici alle imprese private.

3. 114. Malavenda.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. All'articolo 64 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dopo le parole: « sui redditi » aggiungere le parole: « e la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro ».

3. 03. Armani, Marzano, Bono, Peretti, Masiero, Possa, Contento, Conte.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Politiche per l'occupazione).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'orario normale di lavoro secondo le modalità di calcolo previste dai contratti collettivi di lavoro è fissato in 35 ore settimanali ai fini delle disposizioni del presente articolo. Per le imprese con meno di 15 dipendenti fino al 1° gennaio 2003 sono confermate le disposizioni di cui al comma 1 primo periodo dell'articolo 13 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e in ogni caso quelle di cui al secondo periodo del medesimo comma 1.

2. Per le ore di lavoro eccedenti l'orario di 35 ore di cui all'articolo 1, comma 1, oltre alle maggiorazioni retributive disposte dalla contrattazione collettiva, il decreto di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, stabilisce altresì, anche a modifica di quanto previsto dai commi da 18 a 21 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, maggiorazioni contributive di diversa entità rispettivamente per le ore eccedenti l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 1 e per le ore eccedenti l'orario contrattuale, ove superiore.

3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo di cui all'articolo 5, nonché dall'articolo 13, comma 1, primo periodo, della citata legge n. 196 del 1997, resta ferma la competenza esclusiva dei contratti collettivi in ordine alla regolazione del regime ordinario e di retribuzione dell'orario lavoro.

4. All'articolo 13, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « Tali misure sono attuate secondo criteri e modalità stabiliti nel medesimo decreto, con particolare riferimento alla rimodulazione delle aliquote contributive per fasce di orario. Dette aliquote si applicano quando l'orario medio settimanale sia compreso nelle fasce suddette, anche con riferimento ai casi di lavoro a tempo parziale verticale. Le misure sono prioritariamente finalizzate ad incentivare la tempestiva conclusione di accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali che nel rispettivo ambito nazionale, territoriale o aziendale abbiano nel comparto o nell'area contrattuale una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, per la riduzione dell'orario di lavoro, a favorire l'efficacia di tali accordi sul piano della promozione di nuova occupazione, in particolare nei casi in cui sia prevista l'assunzione a tempo indeterminato di personale a incremento dell'organico, nonché nei casi di nuovi insediamenti produttivi o nei casi di trasformazione dei contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche nell'ambito di processi di gestione degli esuberanti di personale ». Il decreto di cui all'articolo 13, comma 2, della medesima legge n. 196 del 1997, è emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Entro il 1° novembre 2000 il Governo verifica con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale gli effetti delle misure di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro di cui al presente capo e le conseguenze della fissazione della durata dell'orario normale di lavoro in 35 ore settimanali ai sensi dell'articolo 1, in relazione alla situazione economica e sociale nei diversi settori produttivi e aree territoriali.

Seguono compensazioni da 1 a 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

3. 02. Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-ter.

(Detassazione per nuovi investimenti).

1. È escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta, a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti.

2. L'esclusione di cui al comma 1 non compete alle banche e alle imprese di assicurazione e si applica per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stati realizzati gli investimenti di cui al medesimo comma 1.

3. Per le imprese che non hanno consuntivato cinque periodi d'imposta precedenti, la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti eseguiti nel primo anno di attività corrisponde al 50 per cento degli investimenti eseguiti in tale anno.

4. Per investimento si intende la realizzazione, nel territorio dello Stato, di nuovi impianti, il completamento delle opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti proporzionalmente di 600 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare a decorrere dall'anno 1999, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Conseguentemente al disegno di legge C. n. 5266, articolo 2, comma 3, Tabella C,

tutti gli stanziamenti sono ridotti del 10 per cento.

Seguono compensazioni da 1 a 6 del Gruppo Forza Italia.

3. 01. (Ex 3.07) Marzano, Possa, Armani, Contento, Peretti, Conte.

COMPENSAZIONI

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
FORZA ITALIA**

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;

2000: — 500;

2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: — 50;

2000: — 50;

2001: — 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.250;

2000: — 1.250;

2001: — 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 500;

2000: — 300;

2001: — 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 200;

2000: — 200;

2001: — 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: — 300;

2000: — 200;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.100;

2000: — 800;

2001: — 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

*ed al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».*

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di

gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per

missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresses le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole : « con esclusione

delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 7870, 7871, 7873, 7874), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 900 miliardi;

2000: — 900 miliardi;

2001: — 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale — cap. 7900), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 200 miliardi;

2000: — 200 miliardi;

2001: — 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale — cap. 4517), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 191 miliardi;

2000: — 196 miliardi;

2001: — 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio

zucchero — cap. 4542), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 125 miliardi;

2000: — 125 miliardi;

2001: — 125 miliardi.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — capp. 4531, 4532/P), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 300 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali — cap. 6335) apportare le seguenti variazioni:

1999: — 12 miliardi;

2000: — 12 miliardi;

2001: — 12 miliardi.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse — cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 900 miliardi;

2000: — 4.550 miliardi;

2001: — 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse — cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

1999: — 1.000 miliardi.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività

culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento — cap. 1538), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 6 miliardi;

2000: — 6 miliardi;

2001: — 6 miliardi.

Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare — capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei — cap. 8630), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 68 miliardi;

2000: — 68 miliardi;

2001: — 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi

4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 100 miliardi;

2000: — 100 miliardi;

2001: — 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 400 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento" ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione:

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Ministero del tesoro:

1999: — 1.000.000;

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione sino alla fine del comma con le seguenti: con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

(A.C. 5267 – sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

(Incentivi per le piccole e medie imprese operanti nelle aree di confine).

1. Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, che dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 assumono nuovi dipendenti, è concesso, in conformità alla disciplina comunitaria, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1999, un credito di imposta per ciascun nuovo dipendente pari a 1 milione di lire annue. Il credito di imposta non può comunque superare l'importo complessivo di lire 60 milioni annue in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi alla prima assunzione.

2. Le imprese devono operare nelle province nelle quali il tasso medio di disoccupazione, secondo la definizione allargata ISTAT, rilevato per il 1998, è superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni.

3. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi di imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione la nuova normativa. Il credito di imposta non è rimborsabile; tuttavia esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* C 68 del 6 marzo 1996. Le agevolazioni previste sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.

5. Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote messe a

riserva dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1 (ex 3. 46). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Prima del comma 1, inserire le seguenti parole: Qualsiasi tipo di finanziamento pubblico alle imprese private, diretto o indiretto, è vincolato ad incremento occupazionale a tempo indeterminato, a riduzione reale dell'orario di lavoro, al rispetto dell'intera normativa legale e contrattuale a tutela del lavoro dipendente.

4. 2. Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

4. 3. Malavenda.

Al comma 1, sostituire: un milione di lire con le seguenti: cinque milioni di lire

Conseguentemente, all'articolo 35 sopprimere il comma 2.

4. 4. Conte, Leone.

Al comma 1, sostituire: un milione di lire con le seguenti: cinque milioni di lire

4. 5. Conte, Leone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un milione di lire con le seguenti: tre milioni di lire.

4. 6. Casinelli, Testa, Schietroma, Alveti, Michelangeli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un milione di lire annue con le parole: due milioni di lire annue per ciascun lavoratore.

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: limite massimo di lire 180 milioni con le parole: limite massimo di lire 360 milioni.

4. 7 (ex 3. 38). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un milione di con le seguenti: 2

4. 8. Malavenda.

Seguono altri 3.856 emendamenti recanti modifiche di diverse entità alla medesima parola.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un milione di con le seguenti: 99.996.

4. 9. Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: annue con la parola: quinquennale.

4. 10. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4. 11. Malavenda.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi operanti su tutto il territorio nazionale.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13 e 14.

4. 12 (ex 3. 58). Ciapusci, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applicano le condizioni di cui al comma 6 del precedente articolo 3.

4. 13 (ex 3. 12). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Pagliarini.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. La decontribuzione viene concessa senza limiti di addetti al settore artigianato con le medesime modalità.

1-ter. Il credito d'imposta è pari a tre milioni di lire annui per ogni lavoratore disabile assunto e tempo indeterminato che abbia un'invalidità superiore al 65 per cento.

4. 17 (ex 3. 59). Guidi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ogni finanziamento alle imprese private è espressamente vincolato:

a) all'eliminazione del lavoro straordinario (tranne quello ineliminabile dovuto

alla salvaguardia impianti, alla vigilanza interna, e ad analoghe necessità eccezionali);

b) alla riduzione a 35 ore settimanali dell'orario lavorativo a parità di salario o stipendio;

c) all'incremento occupazionale con nuove assunzioni a tempo pieno ed indeterminato.

4. 14. Malavenda.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il credito di cui al comma precedente si applica, altresì alle assunzioni effettuate ai sensi della lettera *a)*, articolo 1 della legge n. 230 del 1962.

Conseguentemente all'A.C. 5266, articolo 2, comma 1 la tabella A è così modificata:

Ministero politiche agricole:

2000: — 165 miliardi;

2001: — 80 miliardi.

4. 15 (ex 3. 67). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il credito di cui al comma precedente si applica, altresì alle assunzioni effettuate ai sensi della lettera *a)*, articolo 1 della legge n. 230 del 1962.

4. 16 (ex 3. 60). Mazzocchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alle imprese artigiane, commerciali e di servizi che hanno iniziato l'attività successivamente al 31 dicembre 1997, è concesso, per quattro periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio 1999 un credito d'imposta di lire 5 milioni annui.

Analogo credito d'imposta è riconosciuto ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice, costituite suc-

cessivamente al 31 dicembre 1997, sempreché prestino la loro attività lavorativa esclusivamente nell'ambito della società.

Conseguentemente al comma 4 e al comma 6 dopo la parola: comma 1 aggiungere la parola: comma 1-bis.

4. 18 (ex 3. 63). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Sopprimere il comma 2.

* **4. 19.** Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania 4, 13, 9, 7 e 11.

* **4. 20** (ex 3. 10). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Pagliarini, Belloni.

Sostituire il comma 2 con il seguente: Le imprese devono operare nelle aree di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 449 del 1997.

4. 21 (ex 3. 62). Conte, Marzano, Leone.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le imprese devono operare all'interno del territorio nazionale ed ivi essere domiciliate fiscalmente.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13 e 14.

4. 23 (ex 3. 56). Apolloni, Bagliani.

Al comma 2 dopo le parole: è superiore aggiungere le seguenti: di almeno il 25 per cento rispetto.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

4. 24. Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

Al comma 2 sopprimere le parole da: e che siano confinanti fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

4. 22. Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

Al comma 2, sostituire le parole: di cui all'obiettivo 1 con le seguenti: di cui agli obiettivi 1, 2 e 5-b.

Seguono le compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

4. 26 (ex 3. 27). Oreste Rossi, Lembo, Anghinoni, Alborghetti, Ciapusci, Fontanini, Fontan, Guido Dussin, Ballaman, Bampo, Pittino, Chincarini, Bosco, Cavaliere, Dozzo, Stefani, Barral, Chiappori, Galli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, sostituire le parole: di cui all'obiettivo 1 con: di cui agli obiettivi 1 e 3.

4. 29. Malavenda.

Al comma 2, dopo le parole: di cui all'obiettivo 1 aggiungere le seguenti: e 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

4. 25 (ex 3. 51). Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 2, dopo le parole: l'obiettivo 1 aggiungere le seguenti: 2 e 5b.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13, 17, 6, 7, 8, 11.

4. 27 (ex 3. 9). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Pagliarini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: oppure adiacenti ai confini terrestri di stati esteri, ad esclusione di San Marino e Stato Vaticano.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 1, 6, 7, 13.

4. 28. Paolo Colombo, Roscia.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché nell'area del comune di Pomigliano d'Arco.

4. 30. Malavenda.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o con aree che godono comunque dei benefici previsti per quelle di cui all'obiettivo 1.

4. 31. Carotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi l'accisa sul gasolio per autotrazione è ridotta di lire 200. Gli eventuali minori introiti derivanti dall'attuazione del presente comma sono compensati da maggiori trasferimenti da parte dello Stato alle regioni a statuto ordinario.

2-ter. Per i veicoli che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi i premi assicurativi sono equiparati a quelli previsti per il trasporto in conto proprio.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

4. 34 (ex 3. 55). Ciapusci, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I Presidenti delle Province nelle quali operano le imprese in grado di accedere alla concessione del credito di imposta di cui al comma 1 devono essere in

grado di dimostrare di aver efficacemente combattuto ogni ipotesi di evasione fiscale e contributiva nel loro territorio. Tale dimostrazione risulta da un documento che deve essere approvato ogni anno dalle due Camere.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11.

4. 33. Pagliarini, Chiappori, Formenti.

Sopprimere il comma 3

4. 65 (ex 3. 41.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: ed è comunque *sino a:* di imposta successivi.

4. 36. Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, dopo la parola: successivi *la seguente:* non.

4. 37. Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: Il credito d'imposta non è rimborsabile.

4. 3 (ex 3. 65). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è irrilevante ai fini dell'articolo 63 e 75 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917.

4. 38 (* 3. 29). Ciapusci.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è irrilevante ai fini dell'articolo 63 e 75 del Testo unico delle

imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

- * **4. 40** (ex * 3. 42 e 3. 47, 3.2 e 3.48). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è irrilevante ai fini dell'articolo 63 e 75 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

- * **4. 41** (ex * 3. 66). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso, Stradella, Radice.

Sopprimere il comma 4.

- 4. 42.** Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: 6 marzo 1996, n. C 68/9 *aggiungere le parole:* fatta eccezione per i settori dell'agricoltura e della pesca.

- 4. 43.** (ex 3. 43) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere dopo le parole: le agevolazioni previste *la seguente:* non

- * **4. 44** (ex 3. 28). Cavaliere, Lembo, Oreste Rossi.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere dopo le parole: le agevolazioni previste *la seguente:* non

- * **4. 45.** Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: purché non venga sino a: nel triennio

- 4. 46.** Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 180 milioni *con le seguenti:* 2 lire.

- 4. 47.** Malavenda.

Seguono altri 3.100 emendamenti recanti modifiche di diverse entità alle medesime parole.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 180 milioni *con le seguenti:* 180.500 lire.

- 4. 48.** Malavenda.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente: « 194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro che non hanno versato per intero o in parte, i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 166 del 1° giugno 1991 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999 nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme e i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il

contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento ».

4. 49 (ex 3. 18). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: destinate allo sino a: aree depresse.

4. 50. Malavenda.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

4. 51. Malavenda.

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: entro il 31 marzo di ogni anno.

4. 52. Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

4. 53. Malavenda.

Al comma 6, sopprimere le parole da: di concerto sino a: Ministro del tesoro.

4. 54. Malavenda.

Al comma 6, dopo le parole: programmazione economica aggiungere le seguenti: e previo parere delle apposite commissioni parlamentari.

4. 57 (ex 3. 15.). Polizzi, Pampo, Colucci.

Al comma 6, sostituire le parole: regolazione contabile con le seguenti regolazione contabile e finanziaria dei crediti.

4. 55. Malavenda.

Al comma 6, sopprimere le parole da: di cui al comma 1.

4. 56. Malavenda.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. Nell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

nel comma 210, al primo periodo le parole: « e per i due successivi » sono sostituite dalle seguenti: « e per i cinque successivi »;

nel comma 211, la lettera a) è soppressa.

4. 59 (* 3. 44). Pezzoli, Fei, Bono.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. Per l'accesso alle agevolazioni stabilite dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 si considerano destinatari delle agevolazioni le imprese di tutti i comuni compresi nell'area di un patto territoriale o di un contratto d'area, anche nel caso non siano presenti in tali comuni imprese finanziate attraverso il patto territoriale od il contratto d'area qualora l'ente provincia sia stato soggetto proponente o aderente al patto territoriale o al contratto d'area.

4. 60. (nuova formulazione) Stanisci, Rotundo, Mastroluca, Rizza, Pittella, Faggiano.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. Al comma 2, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti parole: nonché nelle province nelle quali il tasso medio di disoccupazione, secondo la definizione allargata

ISTAT, rilevato per il 1997, è superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione.

4. 61 (ex 3. 25). Cordoni, Biricotti, Evangelisti, Serafini, Veltri.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il terzo periodo è così modificato:

Entro il 31 dicembre 1999, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato ai diversi Fondi o Gestioni previdenziali tenendo conto, oltre che del numero delle pensioni erogate da ciascuno di essi, dei seguenti indicatori tratti dal consuntivo relativo all'anno precedente:

a) rapporto fra lavoratori attivi e pensionati;

b) risultanze gestionali;

c) rapporto tra importo medio della contribuzione effettivamente versata e importo medio delle pensioni in erogazione.

4. 62 (ex 3. 4). Stradella, Radice.

Al titolo 3, sostituire le parole: Incentivi per le piccole e medie imprese con le seguenti: Prebende per i padroni.

4. 63 Malavenda.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria, è

concesso, per tre periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio 2000, un credito d'imposta per un importo pari a un milione di lire annue per ciascun nuovo dipendente assunto a partire dal 1° novembre 1998 fino al 31 dicembre 1999.

2. Le imprese di cui al comma 1 devono operare nelle aree situate nei territori di cui all'obiettivo 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni e nelle aree interessate dalla deroga di cui agli articoli 92.3.c del Trattato di Roma.

3. Con uno o più regolamenti del Ministro delle Finanze di concerto con Ministro del Lavoro, sentito il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della P.E., da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di accesso al credito d'imposta con riguardo anche alle condizioni previste dall'articolo 4 comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. A credito di imposta di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste all'articolo 3, commi 3, 4, 5 e 6.

*** 4. 01.** (3. 05). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria, è concesso, per tre periodi di imposta a decorrere dal 10 gennaio 2000, un credito d'imposta per un importo pari a un milione di lire annue per ciascun nuovo dipendente assunto a partire dal 1° novembre 1998 fino al 31 dicembre 1999.

2. Le imprese di cui al comma 1 devono operare nelle aree situate nei territori di cui all'obiettivo 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, e nelle aree interessate dalla deroga di cui agli articoli 92.3.c del Trattato di Roma.

3. Con uno o più regolamenti del Ministro delle Finanze di concerto con Ministro del Lavoro, sentito il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della P.E., da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di accesso al credito d'imposta con riguardo anche alle condizioni previste dall'articolo 4 comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. A credito di imposta di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste all'articolo 3, commi 3, 4, 5 e 6.

* **4. 02** (* 3. 22) Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Gli incentivi di cui al precedente articolo 3, nonché quelli previsti all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente al gruppo «Attività non precedentemente specificate — Altre attività», sono estese ai lavoratori autonomi che svolgono la propria attività su tutto il territorio nazionale.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

4. 04 (3. 0. 6). Paolo Colombo, Roscia, Frosio Roncalli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:

ART. 3-bis.

1. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, con-

vertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, comunque ammessi a finanziamento, per i quali non è sottoscritta la convenzione urbanistica con il comune entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono esclusi dal finanziamento.

2. Le somme non utilizzate per i contributi sui programmi di cui al comma precedente possono essere destinate all'adeguamento dei costi degli alloggi di edilizia sovvenzionata di cui al decreto ministeriale 26 aprile 1991, n. 61, inclusi nei programmi, sino ad un incremento massimo del 10 per cento.

3. Gli ulteriori residui sono destinati alla realizzazione di un programma di alloggi in locazione permanente da realizzarsi da parte di comuni, I.A.C.P., cooperative edilizia di abitazione, imprese di costruzione e da consorzi tra i soggetti suddetti, con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e dell'articolo 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, finalizzato a favorire la mobilità dei lavoratori dipendenti, da attuarsi nei tempi e con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni.

4. L'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente: «All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "La somma di lire 288 miliardi, è versata all'entrata dello Stato per essere riassegnata, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo" ».

4. 05 (ex 3. 04.) Radice, Stradella.

COMPENSAZIONI**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
FORZA ITALIA**

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;

2000: — 500;

2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: — 50;

2000: — 50;

2001: — 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.250;

2000: — 1.250;

2001: — 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 500;

2000: — 300;

2001: — 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 200;

2000: — 200;

2001: — 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: — 300;

2000: — 200;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.100;

2000: — 800;

2001: — 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui

agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza nazionale.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni,

sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.

Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-bis), ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, delle legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce

riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza nazionale.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h)* aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori

di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole : « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge

30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 7870, 7871, 7873, 7874), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 900 miliardi;

2000: — 900 miliardi;

2001: — 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale — cap. 7900), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 200 miliardi;

2000: — 200 miliardi;

2001: — 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale — cap. 4517), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 191 miliardi;

2000: — 196 miliardi;

2001: — 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio zucchero — cap. 4542), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 125 miliardi;

2000: — 125 miliardi;

2001: — 125 miliardi.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — capp. 4531, 4532/P), apportare le seguenti variazioni:

- 1999: — 300 miliardi;
- 2000: — 300 miliardi;
- 2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali — cap. 6335) apportare le seguenti variazioni:

- 1999: — 12 miliardi;
- 2000: — 12 miliardi;
- 2001: — 12 miliardi.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote

aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse — cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 900 miliardi;
- 2000: — 4.550 miliardi;
- 2001: — 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse — cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

- 1999: — 1.000 miliardi.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento — cap. 1538), *apportare le seguenti variazioni:**

- 1999: — 6 miliardi;
- 2000: — 6 miliardi;
- 2001: — 6 miliardi.

Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare — capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei — cap. 8630), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 68 miliardi;

2000: — 68 miliardi;

2001: — 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 100 miliardi;

2000: — 100 miliardi;

2001: — 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 400 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

(A.C. 5267 — sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Incentivi per le aree depresse).

1. L'articolo 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — (Incentivi territoriali) — 1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa partecipanti ai contratti di area, ai patti territoriali e ai contratti di programma che siano stipulati nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e in quelli

per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità dell'intervento con decisione n. 836 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, nonché ad altri accordi di programmazione negoziata, sono concessi i benefici fiscali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, come modificato e integrato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, secondo le procedure ivi previste e nei limiti, alle condizioni e per le spese ammissibili di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni. I soggetti beneficiari dell'incentivazione automatica devono indicare, all'atto dell'attribuzione del finanziamento, l'incremento di dipendenti che esso comporta. Per il riconoscimento del beneficio fiscale di cui al presente articolo è riservata, nell'ambito delle risorse destinate agli interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 244 del 1995, una specifica quota da porre a carico dello stanziamento riservato dal CIPE per i contratti d'area e per gli altri accordi di programmazione negoziata in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1 (ex 4. 30). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Premettere il seguente comma:

01. Gli incentivi sono vincolati a: incrementi occupazionali a tempo indeterminato, reale riduzione dell'orario di lavoro, rispetto della normativa a tutela del lavoro dipendente.

5. 2. Malavenda.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: A partire dal 1999 i contratti d'area e gli accordi di programmazione negoziata saranno regolarmente finanziati e fatti partire. A tale ragione.

5. 3 (ex 4. 16). Polizzi, Pampo, Colucci.

Al comma 1 abrogare da: nei territori, a: successive modificazioni.

5. 20. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: di cui agli obiettivi 1, 2 e 5-b *inserire le seguenti:* in particolare le zone montane delle Regioni del Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta.

Conseguentemente, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: tale quota è ridistribuita tra i territori a cui il primo periodo, in base alle seguenti percentuali:

Obiettivo 1: 30 per cento. Equivalente sovvenzioni al netto 10 per cento. Equivalente sovvenzioni lorde per le piccole medie imprese e il 30 per cento per le grandi imprese. Obiettivo 2 e 5-b: 30 per cento. Equivalente sovvenzioni al netto 15 per cento. Equivalente sovvenzioni lorde per le piccole medie imprese e il 20 per cento per le grandi imprese.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 5 e 6.

5. 4 (ex 4. 20). Oreste Rossi, Lembo, Anghinoni, Alborghetti, Ciapusci, Fonta-

nini, Fontan, Guido Dussin, Ballaman, Bampo, Pittino, Chincarini, Bosco, Cavaliere, Dozzo.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: e in quelli per i quali, *a:* del 30 giugno 1997.

5. 5. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: D/4949 del 30 giugno 1997 *aggiungere le seguenti:* , purché per tutti gli accordi di cui trattasi siano rispettate per intero le norme previste dai contratti nazionali di lavoro,.

5. 6. (ex 4. 19) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: secondo le procedure *a:* ivi previste.

5. 7. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: L'Istat garantisce con una apposita relazione al Parlamento che nei territori indicati in precedenza non sono in atti significativi fenomeni di evasione fiscale, contributiva e di lavoro nero. Ai soggetti titolari di reddito di impresa che operano in territori che non sono in grado di ottenere tale giudizio positivo da parte dell'Istat non può essere concesso nessun tipo di incentivo da parte dello Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18.

5. 8. Pagliarini, Chiappori, Formenti.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: I soggetti beneficiari

dell'incentivazione automatica *con le parole:* I soggetti beneficiari dell'incentivazione automatica devono rispettare i parametri delle prestazioni ambientali così come definiti dall'articolo 6, comma 6, lettera f), del decreto del Ministero dell'industria del 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, e.

5. 9. Scalia, Gardiol.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: e devono comunque garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali per tutto il periodo interessato dalle agevolazioni in questione, pena la revoca delle stesse.

5. 10. (ex 4. 17) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, dopo le parole: per il riconoscimento del beneficio fiscale di cui al presente articolo *aggiungere le seguenti:* , che non concorre alla formazione del reddito imponibile,.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

5. 11 (ex 4. 34). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole da: nell'ambito delle risorse *a:* decreto-legge n. 244 del 1995.

5. 12. Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: specifica quota *aggiungere le seguenti:* dello 0,00000500 per cento

5. 21. Malavenda.

Seguono altri 499 emendamenti recanti ulteriori modifiche

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: specifica quota aggiungere le seguenti: dello 0,00000001 per cento

5. 22. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole da: e per gli altri a: aree depresse.

5. 13. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole da: il ministro del tesoro a: variazioni di bilancio.

5. 14. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine i seguenti periodi: Gli incentivi territoriali sinora esposti si estendono nei territori non considerati depressi a tutte quelle imprese che assumano in maniera significativa oltre la quota di legge persone portatori di handicap con invalidità superiore al 65 per cento. La quantificazione degli incentivi è valutata proporzionalmente al numero dei disabili assunti.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

5. 15 (ex 4. 32). Guidi.

Aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. Le aliquote del sovrapprezzo termico, per le forniture di energia elettrica per usi domestici, per usi agricoli e per usi diversi, situate nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono ridotte del 30 per cento delle aliquote ordinarie e delle aliquote ad altro titolo in vigore. Viene corrisposto integralmente il sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, nelle aliquote in vigore. La presente disposizione costituisce attuazione dell'articolo 10, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

5. 16 (ex 4. 21). Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto il seguente:

2-bis. Gli incentivi previsti al comma 1 del presente articolo vanno estesi anche alla piccole e medie imprese ubicate nei comuni disastri di cui all'Ordinanza del Ministero dell'interno del 13 ottobre 1997, n. 2694, commi 1 e 2, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

5. 17 (ex 4. 28). Sbarbati, Manca, Mazzocchin, Bastianoni, Testa.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2. Le medesime disposizioni di cui al comma precedente si applicano con riferimento alle imprese di assicurazione ed ai relativi gruppi così come risulta dalla disciplina di cui ai decreti legislativi 17 marzo 1995 n. 174 e 175, ed al decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 173.

5. 18. Leone, Conte, Stradella.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Finanziamenti per il supersfruttamento dei lavoratori).

5. 19. Malavenda.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al comma 1, dopo le parole: « possedute o detenute e sulle loro pertinenze », è inserito il seguente periodo: « L'agevolazione si applica, altresì, all'ac-

quirente, persona fisica, di singole unità immobiliari residenziali sulle quali siano stati effettuati tali interventi, in tal caso, fermo il limite dei 150 milioni, l'importo ammesso in detrazione è pari al 41 per cento dei costi sostenuti dal cedente per la realizzazione degli interventi, e risultanti da idonea documentazione ».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

5. 01 (ex 4. 0. 4). Radice, Stradella.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al comma 1, dopo le parole: « possedute o detenute e sulle loro pertinenze », è inserito il seguente periodo: « L'agevolazione si applica, altresì, all'acquirente, persona fisica, di singole unità immobiliari residenziali sulle quali siano stati effettuati tali interventi, in tal caso, fermo il limite dei 150 milioni, l'importo ammesso in detrazione è pari al 41 per cento dei costi sostenuti dal cedente e risultanti da idonea documentazione, fino a un massimo del 50 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile ».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

5. 02 (ex 4. 0. 3). Radice, Stradella.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Alle condizioni e nei limiti stabiliti nel comma precedente, e sempreché il cedente non abbia fruito della detrazione, l'agevolazione compete, altresì, all'acquirente di un edificio residenziale o di singole unità immobiliari residenziali sui

quali sono effettuati gli interventi le cui spese sono sostenute nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999. In tal caso, fermo il limite massimo dei 150 milioni, l'ammontare della detrazione d'imposta va determinato con riferimento alla differenza fra il prezzo di vendita e il costo dell'immobile sul quale sono stati realizzati gli interventi.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

5. 03 (ex 4. 0. 5). Radice, Stradella.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 64 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dopo le parole: « sui redditi » aggiungere le parole: « e la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro ».

5. 04 (ex 4. 0. 6). Armani, Marzano, Bono, Peretti, Masiero, Possa, Contento, Conte.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;

2000: — 500;

2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:	Totale:
1999: — 100;	1999: — 1.250;
2000: — 100;	2000: — 1.250;
2001: — 100.	2001: — 1.250.
Ministero degli affari esteri:	Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.
1999: — 100;	<i>All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.</i>
2000: — 100;	
2001: — 100.	
Ministero della pubblica istruzione:	Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.
1999: — 100;	<i>All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:</i>
2000: — 100;	Presidenza del Consiglio dei ministri:
2001: — 100.	1999: — 100;
Ministero dei trasporti e della navigazione:	2000: — 100;
1999: — 100;	2001: — 100.
2000: — 100;	Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2001: — 100.	1999: — 500;
Ministero per le politiche agricole:	2000: — 300;
1999: — 100;	2001: — 200.
2000: — 100;	Ministero per le politiche agricole:
2001: — 100.	1999: — 200;
Ministero dell'ambiente:	2000: — 200;
1999: — 50;	2001: — 200.
2000: — 50;	Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2001: — 50.	1999: — 300;
Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:	2000: — 200;
1999: — 100;	2001: — 100.
2000: — 100;	
2001: — 100.	

Totale:

1999: — 1.100;

2000: — 800;

2001: — 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole : « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994:

Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 7870, 7871, 7873, 7874), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 900 miliardi;

2000: — 900 miliardi;

2001: — 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale — cap. 7900), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 200 miliardi;

2000: — 200 miliardi;

2001: — 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale — cap. 4517), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 191 miliardi;

2000: — 196 miliardi;

2001: — 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio zucchero — cap. 4542), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 125 miliardi;

2000: — 125 miliardi;

2001: — 125 miliardi.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — capp. 4531, 4532/P), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 300 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge

n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali — cap. 6335) *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 12 miliardi;

2000: — 12 miliardi;

2001: — 12 miliardi.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse — cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 900 miliardi;

2000: — 4.550 miliardi;

2001: — 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo

rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse — cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

1999: — 1.000 miliardi.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento — cap. 1538), *apportare le seguenti variazioni:**

1999: — 6 miliardi;

2000: — 6 miliardi;

2001: — 6 miliardi.

Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare — capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei — cap. 8630), *apportare le seguenti variazioni:**

1999: — 68 miliardi;

2000: — 68 miliardi;

2001: — 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 100 miliardi;

2000: — 100 miliardi;

2001: — 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 400 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).